



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Servizio Autorizzazioni e Valutazioni ambientali
Ufficio Autorizzazioni ambientali

Via Mantova, 16 - 38122 Trento
Tel. 0461/497700-45 - Fax 0461/497757
PEC: uff.autorizzazioni@pec.provincia.tn.it

Spettabile
COSTRUZIONI CASAROTTO S.R.L.
STRADA DELLA BARICATA 37
38059 VILLA AGNEDO TN

e, p.c. Spettabile
COMUNE DI VILLA AGNEDO
VIA DEI MOLINI 44
38059 VILLA AGNEDO TN

Spettabile
C.C.I.A.A. - ALBO NAZIONALE GESTORI
AMBIENTALI
SEZIONE PROVINCIALE DI TRENTOVIA
CALEPINA 13
38123 TRENTO TN

Trento, 12 GIU. 2014

Trasmissione a mezzo pec

Prot. n. S158/2014/319151/17.4-U448

OGGETTO: Rinnovo iscrizione al registro provinciale delle imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti in regime semplificato.
Società: Costruzioni Casarotto S.r.l.
Sede legale: Villa Agnedo (TN), Strada Della Baricata, 37.
Sede operativa: Villa Agnedo (TN), Strada Della Baricata, 37 (pp.ff. 345/1, 345/2, 343/2, 343/1, 333/2, 333/3, 332/2 e parte della p.ed. 354/2 in C.C. Villa Agnedo).

La vostra Società risulta iscritta dal 2004 al registro delle imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi (nr. iscrizione 247/TN). A seguito della richiesta di rinnovo presentata in data 23 aprile 2014 (ns. prot. n. 223900), comunichiamo quanto segue.

ISCRIZIONE AL REGISTRO PROVINCIALE DELLE IMPRESE CHE EFFETTUANO OPERAZIONI DI RECUPERO DI RIFIUTI IN REGIME SEMPLIFICATO

La Società Costruzioni Casarotto S.r.l. è iscritta al registro delle imprese che esercitano operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi in regime semplificato con il numero:
3

247/TN/2014

(nr. iscrizione/provincia territorialmente competente/anno di iscrizione o di rinnovo)

**referito all'impianto sito in Villa Agnedo (TN), Strada Della Baricata, 37,
sulle pp.ff. 345/1, 345/2, 343/2, 343/1, 333/2, 333/3, 332/2 e parte della p.ed. 354/2 in C.C.
Villa Agnedo**

La **validità** della presente iscrizione è di cinque anni a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di rinnovo: **dal 22 aprile 2014 al 22 aprile 2019**. L'iscrizione potrà essere ulteriormente rinnovata su richiesta, previa presentazione di apposita domanda almeno 90 giorni prima della scadenza, in conformità alle disposizioni di legge.

Entro il 30 aprile di ogni anno l'impresa è tenuta a versare il diritto di iscrizione annuale relativo all'anno in corso, come stabilito dal D.M. 21 luglio 1998, n. 350. Il mancato pagamento del diritto di iscrizione nei termini previsti comporta la sospensione dell'iscrizione al registro, con conseguente obbligo di sospendere l'attività di recupero.

L'iscrizione è subordinata al rispetto delle condizioni di cui all'Allegato 1, alla conformità dell'impianto alle indicazioni della planimetria allegata alla documentazione tecnica presentata in data 29 settembre 2009 (ns. prot. n. 11104/09-U221) e perfezionata in data 1 ottobre 2009 (ns. prot. n. 11205/09-U221) e in data 2 novembre 2009 (ns. prot. n. 12485/09-U381), alla relazione tecnica allegata anch'essa alla domanda di iscrizione, ed è vincolata alla classe di attività ed alle operazioni di recupero di seguito riportate. Il centro di recupero deve essere gestito inoltre secondo le indicazioni riportate nell'allegato A alla deliberazione della Giunta Provinciale n. 1333 del 24 giugno 2011, recante "*Legge provinciale 14 aprile 1998, n. 5 (Disciplina della raccolta differenziata dei rifiuti). Approvazione delle Linee guida per la corretta gestione di un impianto di recupero e trattamento dei rifiuti e per la produzione di materiali riciclati da impiegare nelle costruzioni e delle Norme tecniche e ambientali per la produzione dei materiali riciclati e posa nella costruzione e manutenzione di opere edili, stradali e recuperi ambientali*".

Le attività di recupero di materia individuate nella presente iscrizione devono garantire l'ottenimento di prodotti o materie prime con caratteristiche merceologiche conformi alla normativa tecnica di settore o, comunque, nelle forme usualmente commercializzate, con particolare riferimento alle caratteristiche merceologiche dei prodotti riciclati riportate nell'allegato B della deliberazione della Giunta Provinciale n. 1333 del 24 giugno 2011; le materie prime ottenute non devono inoltre presentare caratteristiche di pericolo superiori a quelle dei prodotti e delle materie ottenute dalle materie prime vergini.

Classe di attività: l'impresa, trattando una quantità massima di rifiuti pari a 14.800 t/anno, risulta iscritta alla **classe 4 - Superiore o uguale a 6.000 tonnellate e inferiore a 15.000 tonnellate¹**.

Operazioni di recupero secondo il D.M. 5 febbraio 1998:

Tipologia 07.01	rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purchè prive di amianto	
Provenienza	attività di demolizione, frantumazione e costruzione; selezione da RSU e/o RAU; manutenzione reti; attività di produzione di lastre e manufatti in fibrocemento	
Caratteristiche del rifiuto	materiale inerte, laterizio e ceramica cotta con eventuale presenza di frazioni metalliche, legno, plastica, carta e isolanti escluso amianto	
Codici CER 2002	[101311] [170101] [170102] [170103] [170107] [170802] [170904]	
Attività di recupero	R13 - R5	messa in riserva di rifiuti inerti [R13] per la produzione di materie prime secondarie per l'edilizia mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate per l'ottenimento di frazioni inerti di natura

¹ D.M. 21 luglio 1998 n. 350, art. 1

		lapidea a granulometria idonea e selezionata, con eluato del test di cessione conforme a quanto previsto in allegato 3 al D.M. 5 febbraio 1998 modificato dal decreto ministeriale 5 aprile 2006 n. 186 [R5]	
Finalità dell'attività di recupero	materie prime secondarie per l'edilizia con caratteristiche conformi all'allegato C della Circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205.		
Quantità massima di rifiuto recuperabile	14.800 t/anno	Capacità del deposito	4.500 t – 3.000 mc su di una superficie di circa 708 mq

Inoltriamo la presente comunicazione:

- alla C.C.I.A.A. – Albo Nazionale Gestori Ambientali – Sezione provinciale di Trento;
- al Comune territorialmente competente.

Distinti saluti.



Allegati: vedi testo.

Atti sostituiti: 12715/2009-U381

MP/om

*Per informazioni
geom. Mauro Pisoni
tel 0461/497745-11 - fax 0461/497757
e mail mauro.pisoni@provincia.tn.it*

ALLEGATO 1

Principali condizioni e adempimenti tecnici

1. Normativa di riferimento

Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, articoli 214 e 216.

Decreto ministeriale 5 febbraio 1998 modificato dal decreto ministeriale 5 aprile 2006, n. 186.

2. Attività di recupero rifiuti in procedura semplificata

L'iscrizione al registro provinciale delle imprese che esercitano operazioni di recupero di rifiuti in regime semplificato, nello specifico caso:

- abilita esclusivamente all'esercizio delle operazioni di *recupero dei rifiuti non pericolosi* nel rispetto della normativa di settore indicata al punto 1;
- non sostituisce le autorizzazioni di competenza di altri uffici o enti in materia urbanistica, di tutela del paesaggio, di edilizia e di utilizzo di impianti industriali, né sostituisce altre autorizzazioni o atti permissivi necessari per il deposito di materiali o rifiuti o per l'installazione delle attrezzature (autorizzazioni igienico-sanitarie, per gli scarichi, per le emissioni, per l'esecuzione di lavori rumorosi, ecc);
- è subordinata all'osservanza delle altre norme statali o provinciali, anche regolamentari, o delle prescrizioni più restrittive che dovessero intervenire in materia.

Le operazioni di recupero e le dotazioni minime impiantistiche devono:

- rispettare la normativa di riferimento sopraccitata;
- essere conformi con quanto dichiarato nella comunicazione e nella documentazione allegata.

Ogni variazione della comunicazione presentata in regime semplificato ovvero eventuali modifiche apportate all'attività di recupero devono essere tempestivamente segnalate.

3. Precisazioni

I prodotti e le materie prime ottenute dalle operazioni di recupero sono da considerarsi tali, e sono esclusi dalla normativa di gestione dei rifiuti, solo se esplicitamente indicati nella normativa².

I rifiuti tenuti in R13 ("messa in riserva") e/o non trasformati in materie prime o prodotti espressamente previsti dal decreto ministeriale³ devono essere considerati ancora rifiuti e gestiti nel rispetto della normativa di settore: in particolare i rifiuti oggetto della sola messa in riserva all'interno dell'impianto devono essere avviati ad impianti di recupero appositamente autorizzati. Si ricorda che il passaggio fra i siti adibiti all'effettuazione dell'operazione di recupero R13 (messa in riserva) è consentito esclusivamente per una sola volta.

4. Campionamenti e analisi⁴

- *Il titolare dell'impianto dove i rifiuti sono prodotti deve provvedere all'analisi* per la loro caratterizzazione chimico-fisica almeno in occasione del primo conferimento all'impianto di recupero e, successivamente, ogni 24 mesi e comunque ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo di produzione. La caratterizzazione chimico-fisica va effettuata esclusivamente per quelle tipologie di rifiuti per le quali i parametri chimico-fisici e/o le concentrazioni limite di inquinanti eventualmente contenuti siano esplicitamente indicati nell'allegato 1 suballegato 1 e nell'allegato 2 suballegato 1 del D.M. 5 febbraio 1998⁵.
- *Il titolare dell'impianto di recupero deve verificare* la conformità del rifiuto in ingresso alle prescrizioni ed alle condizioni di esercizio stabilite dalla normativa per la specifica attività svolta⁶.
- *Il titolare dell'impianto di recupero deve effettuare il test di cessione*, laddove previsto, almeno ad ogni inizio di attività e, successivamente, ogni 12 mesi e comunque ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo di produzione.

² Allegato 1 – suballegato 1 e Allegato 2 – suballegato 1 del D.M. 5 febbraio 1998, al quarto paragrafo relativo a ciascuna tipologia di rifiuto, indicato come "Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti".

³ Allegato 1 – suballegato 1 e Allegato 2 – suballegato 1 del D.M. 5 febbraio 1998, al quarto paragrafo relativo a ciascuna tipologia di rifiuto, indicato come "Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti".

⁴ Art. 8 del D.M. 5 febbraio 1998.

⁵ Circolare dell'Assessore all'Urbanistica e Ambiente del 19 febbraio 2007, ad oggetto "indicazioni in ordine alla caratterizzazione dei rifiuti".

⁶ Allegato 1 – suballegato 1 e Allegato 2 – suballegato 1 del D.M. 5 febbraio 1998.

- *Il titolare dell'impianto di recupero deve verificare che le eventuali materie prime prodotte siano conformi al D.M. 5 febbraio 1998⁷.*

5. Adempimenti amministrativi

Le attività di gestione dei rifiuti devono sottostare a tutti gli adempimenti previsti dalle norme specifiche, ed in particolare:

- presso l'impianto di recupero rifiuti deve essere tenuto uno specifico *registro di carico e scarico*⁸ adottato per l'esercizio delle operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi.
- Il titolare dell'impianto di recupero deve inoltrare *comunicazione annuale (MUD)*⁹ sui rifiuti recuperati nel corso dell'anno precedente all'Albo Nazionale Gestori Ambientali - Sezione provinciale di Trento - presso la C.C.I.A.A.
- Durante il trasporto effettuato da enti o imprese i rifiuti in entrata e uscita dall'impianto devono essere accompagnati dal formulario di identificazione¹⁰.
- La ditta deve provvedere all'adesione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti "SISTRI" (D.M. 18 febbraio 2011, n. 52).

6. Riferimenti per le specifiche attività di recupero effettuate dall'impianto

Gli adempimenti sono riportati in dettaglio nel D.M. 5 febbraio 1998, ed in particolare:

- a) per le attività di sola messa in riserva R13 agli articoli 6 e 7;
- b) per le attività di produzione di materia prima da R2 a R9 all'articolo 3 e nell'allegato 1;
- c) per le attività di recupero energetico R1 all'articolo 4 e nel T.U.L.P.¹¹;
- d) per le attività di recupero ambientale R10 all'articolo 5: nello specifico si evidenzia che il contenuto di contaminanti del rifiuto impiegato deve essere conforme a quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, in funzione della specifica destinazione d'uso del sito, ossia le concentrazioni di contaminanti devono rientrare nei limiti previsti dalla colonna A (per siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale) oppure B (per siti ad uso commerciale e industriale) della tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Inoltre per le attività di recupero ambientale devono essere rispettate le prescrizioni riportate nell'art. 5 del D.M. 5 febbraio 1998 e deve essere effettuato il test di cessione in conformità all'Allegato 3 dello stesso decreto.

⁷ Allegato 1 – suballegato 1 e Allegato 2 – suballegato 1 del D.M. 5 febbraio 1998, al quarto paragrafo relativo a ciascuna tipologia di rifiuto, indicato come "Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti".

⁸ Art. 190 del D.Lgs. 152/2006.

⁹ Art. 189 del D.Lgs. 152/2006.

¹⁰ Art. 193 del D.Lgs. 152/2006.

¹¹ D.P.G.P. 26 gennaio 1987 n. 1-41/Legisl. In caso di limiti o restrizioni presenti in entrambi i testi di legge sono validi quelli più restrittivi tra i due.